

UNIVERSITÀ CATTOLICA GIOVANNI PAOLO II DI LUBLIN

Statuto dell'Istituto di Diritto Canonico

presso l'Università Cattolica
Giovanni Paolo II di Lublin

Lublin 2019



Preambolo

Nel 100^o anniversario della prima seduta del Consiglio della Facoltà di Diritto Canonico e di Scienze Morali (il 6 febbraio 1919), la cui storia è strettamente legata alla storia dell'Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublin, al servizio a Dio e alla Patria, attuando la riforma di Papa Francesco relativa alle Università e alle Facoltà ecclesiastiche, nonché la riforma dell'istruzione superiore nella Repubblica di Polonia, Il Consiglio dell'Istituto del Diritto Canonico delibera il presente Statuto.

Capitolo I Disposizioni generali

§ 1

L'Istituto di Diritto Canonico esiste presso l'Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublin in qualità di istituto specializzato in scienze ecclesiastiche, fondato in conformità con lo Statuto dell'Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublin.

§ 2

1. L'Istituto opera in conformità con le disposizioni contenute nella Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, nel Codice di Diritto Canonico ed in altri documenti del Magistero della Chiesa. In caso di controversie tra le disposizioni del diritto canonico e della legge statale, viene data priorità alle disposizioni del diritto canonico.
2. D'ora in poi quando si farà riferimento allo Statuto dell'Università Cattolica di Lublin, si intenderà lo Statuto dell'Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublin deliberato alla seduta del Senato il 25 aprile 2019.

§ 3

1. I compiti dell'Istituto di Diritto Canonico in particolare sono seguenti:

- 1) sviluppare e promuovere lo studio del diritto canonico nel contesto della missione salvifica della Chiesa alla luce della Rivelazione attraverso la ricerca scientifica e la formazione degli specialisti nel campo della scienza e della prassi del diritto canonico;
- 2) condurre le ricerche e l'attività didattiche nel campo del diritto canonico;



- 3) preparare il personale scientifico e didattico nell'ambito di diritto canonico per le facoltà di diritto canonico, di teologia e di seminari della Chiesa latina e delle Chiese orientali cattoliche;
 - 4) preparare in ambito scientifico e pratico l'operatori per uffici dell'amministrazione della Chiesa, per i tribunali ecclesiastici e per le parrocchie nel campo del diritto canonico;
 - 5) preparare il personale per il lavoro nell'ambito della prassi legale, dell'amministrazione e in organizzazioni del terzo settore, nei mass-media e nell'ambito della comunicazione sociale;
 - 6) tenere corsi didattici del diritto canonico per gli studenti e dottorandi delle altre facoltà dell'Università, il cui programma prevede questo tipo di corsi.
 - 7) fornire l'assistenza canonica e giuridica specialistica alla Chiesa universale, alle Chiese particolari e alle enti ecclesiastiche.
2. Vista la posizione geografica dell'Università Giovanni Paolo II di Lublin, l'Istituto offre, oltre al programma di studi nel campo del diritto della Chiesa latina, anche un programma esteso relativo alle Chiese cattoliche orientali.

Capitolo II Organi dell'Istituto

§ 4

1. Il Consiglio dell'Istituto è l'organo collegiale dell'Istituto.
2. Il direttore dell'Istituto è l'organo personale.

§ 5

1. La composizione del Consiglio dell'Istituto è specificata nello Statuto dell'Università.
2. I compiti del Consiglio dell'Istituto sono seguenti:
 - 1) eleggere rappresentanti della disciplina per il Senato e per il consiglio della scuola dottorale;
 - 2) nominare la commissione prevista per la procedura per il conferimento il grado di dottore;
 - 3) nominare gli membri della commissione prevista per la procedura di abilitazione;
 - 4) conferire i gradi accademici di dottore (*doktor*) e di dottore abilitato (*doktor habilitowany*);
 - 5) effettuare la procedura di riconoscimento degli gradi accademici;




6) svolgere altri compiti specificati nelle leggi, in altri atti normativi in vigore, nel presente Statuto e in regolamenti interni vigenti presso l'Università.

§ 6

1. Le sedute ordinarie del Consiglio dell'Istituto sono convocate dal direttore dell'Istituto almeno una volta al mese, eccetto i mesi estivi. Alla prima riunione dell'anno accademico, il consiglio d'Istituto stabilisce il programma annuo delle riunioni.
2. La seduta straordinaria potrà essere convocata dal direttore dell'Istituto di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio.
3. Le risoluzioni del Consiglio dell'Istituto sono adottate a maggioranza assoluta di voti nella presenza di almeno della metà delle persone autorizzate, a meno che altre disposizioni dispongano diversamente.
4. La votazione sulle questioni riguardante le persone è segreta.
5. Il direttore dell'Istituto di propria iniziativa o su una richiesta di un membro del Consiglio potrà disporre che sia segreta anche la votazione su altre questioni.
6. La presenza alle sedute del consiglio dell'Istituto è obbligatoria.

§ 7

1. La modalità della nomina del direttore dell'Istituto è determinata dallo Statuto dell'Università.
2. La nomina del direttore dell'Istituto di Diritto Canonico deve essere confermata dalla Santa Sede, secondo l'art. 18 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e § 42 comma 3 e 4 dello Statuto dell'Università.
3. Il rettore revoca il direttore qualora la Santa Sede ritiri la sua conferma.
4. Il direttore dell'Istituto in particolare:
 - 1) coordina la ricerca scientifica realizzata dall'Istituto;
 - 2) sorveglia la qualità della ricerca scientifica;
 - 3) in collaborazione con il decano, prepara una strategia (concetto) della ricerca scientifica e la sottopone al rettore per l'approvazione;
 - 4) nella misura determinata dal decano della Facoltà, gestisce le risorse finanziarie assegnate per le attività dell'Istituto;
 - 5) presiede i lavori dell'Istituto;
 - 6) collabora con il decano e con altre unità competenti nell'ambito di preparazione e attuazione di programmi di studio, studi post-laurea e formazione specialistica;



- 7) partecipa all'attuazione della politica personale dell'Istituto;
 - 8) intraprende azioni per migliorare le qualifiche dei dipendenti dell'Istituto;
 - 9) aggiorna in forma elettronica almeno una volta all'anno i dati dell'Istituto presenti nella Banca Dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica.
5. Il direttore dell'Istituto può nominare i vice direttori dopo aver ottenuto il parere favorevole da parte del Consiglio d'Istituto.

Capitolo III Struttura dell'Istituto

§ 8

1. All'interno dell'Istituto operano le cattedre.
2. La modalità di erigere, trasformare e chiudere una cattedra e specificare i suoi compiti sono definiti nello Statuto dell'Università.
3. La cattedra è presieduta dal direttore. La modalità ed i principi della nomina del direttore ed i suoi compiti sono specificati dallo Statuto dell'Università.

§ 9

Conformemente alle regole stabilite dallo Statuto dell'Università, il rettore può costituire le altre unità organizzative di natura scientifica o didattica.

Capitolo IV Docenti universitari

§ 10

Docente universitario cooptato presso l'Istituto di Diritto Canonico potrà diventare solo colui che soddisfi i requisiti stabiliti dalla legge e dal diritto canonico e che rispetti il carattere cattolico dell'Università.

§ 11

1. Le regole per la cooptazione di docenti accademici sono specificate dallo Statuto dell'Università, incluse le seguenti disposizioni.
2. I corsi di diritto canonico previsti nel programma di studio nelle altre facoltà sono affidate ai docenti dell'Istituto di Diritto Canonico.

§ 12

Per poter essere promosso per la prima volta in qualità di professore o professore dell'Università è indispensabile ottenere il nulla osta da parte della Santa Sede.



§ 13

1. I docenti universitari che si occupano di discipline relative alla fede e alla morale, prima della cooptazione, dovranno ottenere la missione canonica dal Gran Cancelliere o da un suo delegato dopo aver emesso la professione di fede.
2. Altri docenti universitari cooptati presso l'Istituto devono ottenere a presentare il permesso di insegnare rilasciato dal Gran Cancelliere o dal suo delegato.
3. Il clero diocesano, i religiosi e le religiose devono ottenere il permesso del proprio Ordinario o del loro Superiore per poter lavorare presso l'Università.

§ 14

1. Il docente universitario risponde disciplinarmente per i comportamenti che violino i doveri del docente universitario o la dignità della professione dell'insegnante. In particolare il docente universitario risponde disciplinarmente per i comportamenti definiti dallo Statuto dell'Università.
2. I procedimenti disciplinari vengono avviati anche quando esista una probabilità che un docente abbia potuto commettere un delitto canonico di cui al libro VI del Codice di diritto canonico o altre leggi penali della Chiesa cattolica ed i procedimenti vengono condotti secondo il diritto canonico.

§ 15

1. Il procedimento esplicativo e disciplinare viene condotto secondo le norme della legge statale e del diritto canonico.
2. Nel caso di procedimenti relativi agli atti di cui all'art. 14 comma 2, l'imputato ha il diritto di appellarsi al Gran Cancelliere ed alla Santa Sede.
3. In casi molto gravi ed urgenti, tenendo conto degli interessi di studenti e dei fedeli, il rettore, dopo aver consultato il Gran Cancelliere, indipendentemente dal corso del procedimento, potrà sospendere l'esecuzione di compiti professionali dell'insegnante accademico fino a quando il procedimento non sia concluso.

§ 16

1. Lo scioglimento o la cessazione del rapporto di lavoro con i docenti universitari avviene nei casi specificati dalla legge o dal presente Statuto.
2. Il rapporto di lavoro può essere risolto senza nessun preavviso qualora il Gran Cancelliere revoca la missione canonica o il permesso di insegnare.



Capitolo V Studi e studenti

§ 17

1. Studenti e dottorandi dell'Istituto possono essere solo coloro che seguono i principi conformi con i requisiti della morale cristiana, si impegnano a riconoscere e rispettare il carattere cattolico dell'Università, ed a prendersi cura del suo buon nome e di soddisfare i criteri stabiliti nelle disposizioni della legge e dello Statuto dell'Università.
2. Lo status legale degli studenti dell'Istituto è regolato dalle norme della leggi in vigore, dallo Statuto dell'Università e dal presente Statuto.
3. Si applicano i commi 1, 2 alle persone che intendono ottenere un grado accademico.

§ 18

1. Il clero diocesano, i religiosi e le religiose possono studiare presso l'Università solo dopo aver ottenuto il permesso del proprio Ordinario o Superiore.
2. I laici che professano la fede cattolica e che chiedono di essere ammessi agli studi presso l'Istituto devono presentare l'opinione del parroco della parrocchia del domicilio.

§ 19

1. I corsi di laurea a tempo pieno e i corsi di laurea extramurali durano cinque anni, ossia di 10 semestri, e comprendono due cicli: il primo ciclo (di 2 anni, ossia di 4 semestri) e il secondo ciclo (di 3 anni, ossia di 6 semestri), previsti dalla Costituzione apostolica *Veritatis gaudium*.
2. Le modalità di insegnamento presso la Scuola Dottorale che corrisponde agli studi di terzo grado secondo le disposizioni della Costituzione apostolica *Veritatis gaudium*, sono regolate dalle disposizioni separate.
3. L'Istituto è responsabile dell'organizzazione di studi post-laurea e corsi per operatori pastorali incaricati di partecipare alla fase iniziale del processo di dichiarazione di nullità del matrimonio.

§ 20

1. I laici dopo aver compiuto il percorso di studi di cinque anni potranno essere ammessi all'esame per poter ottenere il grado ecclesiastico di licenza (*licencjat*) qualora soddisfino le seguenti condizioni:

1) il voto della tesi di *magister* non sia inferiore a 4.0 e il candidato abbia ottenuto la raccomandazione del relatore della tesi;



- 2) il candidato si sia laureato con un voto non inferiore a 4.0
 - 3) l'Ordinario della diocesi del domicilio del candidato abbia espresso il suo parere.
2. La decisione di ammettere all'esame di licenza viene presa dal direttore dell'Istituto.
 3. Il grado ecclesiastico di licenza è conferito dalla commissione costituita dal direttore dell'Istituto.

§ 21

1. I programmi di studio elabora il Consiglio dell'Istituto sulla base dei regolamenti emanati dalla Santa Sede e dalle norme statali. I programmi di studio devono essere approvati dalle autorità competenti dell'Università in conformità con lo Statuto dell'Università.
2. Il titolo professionale di *magister* viene conferito secondo le modalità specificate nel regolamento dell'Università.
3. I gradi di dottore (*doktor*) e di dottore abilitato (*doktor habilitowany*) in diritto canonico sono conferiti dal Consiglio dell'Istituto, in conformità con il § 24 comma 2 dello Statuto dell'Università.

Capitolo VI Decisioni finali

§ 22

1. Nei casi non previsti dal presente Statuto, sono applicabili le disposizioni della legge in vigore, le disposizioni del diritto canonico e dello Statuto dell'Università.
2. Lo Statuto entra in vigore dopo l'approvazione della Santa Sede.

REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

